



COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO
PROVINCIA DI FROSINONE

Via D.D. Iaconelli - 03040 S. BIAGIO SARACINISCO (FR) - Tel. 0776-67018 - Fax 0776-67140 - P.IVA 00224100602

Prot. 69

li, 09.01.2018

ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NELL'ANNO 2001

IL SINDACO

Visti gli articoli 1928 e seguenti del libro ottavo del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 in materia di "Codice dell'ordinamento militare";

Considerato che l'articolo 1931, comma 1, del citato decreto dispone che "I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva", ai fini dell'eventuale ripristino della leva obbligatoria nei casi di cui all'art. 1929, comma 2, lett. a) e b) del decreto medesimo;

RENDE NOTO

1- I giovani di sesso maschile legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2001, sono obbligati a presentare, entro il 31 gennaio 2018, a questo UFFICIO LEVA COMUNALE, situato in VIA D.D. IACONELLI n. 18, domanda per la loro iscrizione nella lista di leva in corso, ai sensi degli artt. 1935 e 1936 del D.Lgs. n. 66/2010. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i loro genitori o i tutori.

2- Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;
- c) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;

E' considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.

3- Saranno, inoltre, iscritti nella lista di leva, d'ufficio o su dichiarazione del padre o della madre o del tutore, per età presunta, i giovani domiciliati nel Comune che, pur non essendo compresi nei registri dello Stato Civile, siano notoriamente ritenuti in possesso dell'età richiesta per l'iscrizione. Essi saranno cancellati dalla lista quando abbiano provato, con documenti autentici e prima di intraprendere il servizio militare, di avere un'età minore di quella loro attribuita.

4- La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.



Il Sindaco

(Dott. Dario Iaconelli)